



# Credito ai consumatori, sovraindebitamento e rischio usura

Master Universitario

"Customer Care e Tutela dei Consumatori"

XIII edizione – 2021

**Paolo Battaglia**

Dottore Commercialista

[info@studiobattagliacommercialisti.it](mailto:info@studiobattagliacommercialisti.it)

[www.studiobattagliacommercialisti.it](http://www.studiobattagliacommercialisti.it)



# Il Credito ai Consumatori

## Quadro normativo principale

- DPR n. 180/50: "Sulla cessione del quinto dello stipendio");
- DPR n. 895/50: "Regolamento d'attuazione del DPR n. 180/50";
- Decreto Lgs. 385/93: "Testo Unico in materia bancaria e creditizia";
- Legge 154/92: "Trasparenza delle operazioni bancarie";
- Legge 142/92: "Credito ai consumatori";
- Legge 108/96: "Disposizioni in materia d'usura";
- D.P.R. 287/2000: "Regolamento d'attuazione dell'art. 6 della L. 108/96, (disciplina dell'attività di mediazione creditizia)";
- D.Lgs. 196/2003 "Tutela della privacy";
- [D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;](#)
- Provvedimento 9 febbraio 2011 Trasparenza dei servizi finanziari – Credito al consumo;
- D.Lgs. n. 141/2010: "Attuazione della direttiva 2008/48/CE (credito ai consumatori), nonché modifiche del titolo VI del d.lgs. n. 385/1993 - TU in materia bancaria e creditizia (soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)";
- DM. 3.2.2011 Ministero dell'Economia e delle Finanze. Determinazioni in materia di credito ai consumatori (attuazione al capo II del Titolo VI del TUB).
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159: "Nuovo codice antimafia";
- L. 27 gennaio 2012, n.3: "Disposizioni in materia di usura ed estorsioni";
- L. 17 febbraio 2012, n.10: "Composizione della crisi da sovraindebitamento";
- D.lgs 169/2012: correttivo del Dlgs 241/2010, "Disciplina delle diverse figure professionali del settore creditizio";
- L. 176/2020 conversione Decreto Ristori



# Il Credito ai Consumatori

- Per “**Contratto di Credito**” si intende il contratto con cui un **finanziatore** concede o si impegna a concedere a un **consumatore** un credito sotto forma di
  - **dilazione** di pagamento,
  - di **prestito**
  - o di **altra facilitazione finanziaria.**(Art.121 TUB)



# Il Credito ai Consumatori

- Il **“Credito collegato”** (o **«Credito finalizzato»**) è il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria, finalizzato **esclusivamente** a finanziare la **fornitura di un bene o la prestazione di un servizio**.



# Il Credito ai Consumatori

Le forme di credito ai consumatori più diffuse:

- **I prestiti non finalizzati**, ovvero forme di finanziamento (come la **cessione del quinto** dello stipendio il **prestito cambializzato**) che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo
- **I prestiti finalizzati** (crediti collegati), ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici, etc.) o di un servizio (corsi vari, palestra, vacanze, etc).
- **Le aperture di credito rotativo (revolving)**
- **Aperture di credito in conto corrente**



# Il Credito ai Consumatori

**NON** rientrano tra le forme di credito ai consumatori:

- i finanziamenti destinati all'acquisto di un terreno o di un immobile costruito o progettato;
- i finanziamenti di qualsiasi natura di importo inferiore ai 200 euro o superiore ai 75.000 euro;
- i finanziamenti di durata superiore a 5 anni garantiti da ipoteca su beni immobili;
- i finanziamenti che non prevedono interessi o altri oneri;
- gli sconfinamenti (autorizzato in via occasionale) di somme superiori al proprio saldo di c/c o al fido;



# Il Credito ai Consumatori

**NON** rientrano tra le forme di credito ai consumatori:

- i finanziamenti aventi per oggetto strumenti finanziari concessi da banche o imprese di investimento, con partecipazione del finanziatore all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base ad accordi raggiunti davanti all'autorità giudiziaria o altra autorità;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi al locatario;
- i contratti di microcredito (finanziamento a persone fisiche o società per avvio od esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di ammontare fino a 25.000 euro, senza garanzie reali) o altre forme di credito riservate ad un pubblico ristretto per finalità di interesse generale, che non prevedano pagamento di interessi o prevedano tassi inferiori a quelli prevalenti di mercato;



# Il Credito ai Consumatori

## Il contratto di credito

- I contratti di credito ai consumatori devono essere conclusi **per iscritto** e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso.
- Il contratto di credito ai consumatori può essere strutturato **in due modi**.
  - Può prevedere la **firma contestuale** sia del cliente richiedente che della banca/finanziaria: in questo caso gli obblighi contrattuali scattano per entrambe le parti **immediatamente** dopo la firma.
  - In altri casi può prevedere la compilazione di un modulo che, riempito con i dati personali del richiedente e le condizioni economiche applicabili, viene sottoscritto dal cliente e rappresenta una semplice "**proposta**" dello stesso che diventa un vero e proprio contratto, vincolante per le parti, solo a partire da quando, con l'erogazione della somma o la consegna del bene o della lettera di conferma, la banca o la finanziaria dichiara di accettarla.





# Il Credito ai Consumatori

## Il contratto di credito

- I contratti di credito ai consumatori devono essere conclusi **per iscritto** e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso.
- Il finanziatore o l'intermediario del credito **deve fornire al consumatore tutte le informazioni** per valutare la propria offerta e confrontarla con le altre proposte sul mercato.
- In questa fase il consumatore espone le sue esigenze ed esprime le sue preferenze.
- Il finanziatore o l'intermediario deve consegnare gratuitamente il **modulo SECCI**.
- Per permettergli di valutare con calma, **la consegna deve avvenire prima che il consumatore firmi il contratto o la proposta irrevocabile**.
- All'interno del formato standardizzato, il **modulo deve indicare le condizioni contrattuali secondo le caratteristiche e le esigenze del cliente**.
- Le informazioni non previste dal SECCI devono essere fornite con un documento a parte.



# Il Credito ai Consumatori

## Il contratto di credito

- Il **Modulo SECCI** deve contenere:
  - a) il **nome dell'Istituto Finanziatore** e i **dati del consumatore** che richiede il prestito;
  - b) l'**importo** del prestito e la sua **scadenza**, le **modalità di erogazione**, l'entità, il numero e la scadenza delle singole **rate di ammortamento**;
  - c) il **tasso annuo nominale (TAN)**, l'eventuale facoltà di modificarlo, il dettaglio analitico delle spese applicate al momento della conclusione del contratto e le condizioni che possono determinarne la modifica;
  - d) il **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)** e le condizioni analitiche secondo le quali è possibile modificarlo (nel credito al consumo coincide con l'ISC, l'Indice Sintetico di Costo);
  - e) le **eventuali coperture assicurative richieste**: il costo delle assicurazioni tese a garantire il pagamento del debito in caso di morte, invalidità o malattia del consumatore, devono obbligatoriamente entrare nel calcolo TAEG;
  - f) l'importo e la causale degli **altri oneri che non entrano nel calcolo del TAEG**;
  - g) le **garanzie richieste**;
  - h) le **modalità di recesso del contratto**.



# Il Credito ai Consumatori

## Il contratto di credito. Il recesso

- Una grossa novità in vigore dal 19/9/2010 è la possibilità per il consumatore di **recedere** dai contratti di finanziamento **entro 14 giorni** dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento.
- Occorre procedere nelle modalità specificate nel contratto e comunque con una raccomandata a/r da inviare alla banca/finanziaria.
- Se il finanziamento è già partito il consumatore dovrà restituire alla banca/finanziaria - nei 30 giorni successivi - il **capitale** e gli **interessi** maturati fino a quel momento nonché le **tasse dovute** (bolli, etc.).
- Oltre a tali somme al consumatore **non può essere chiesto altro pagamento, né a titolo di penale né altro.**
- Per i dettagli fare riferimento al contratto firmato. Il recesso vale automaticamente anche per tutti i contratti di servizi accessori eventualmente collegati (carte di credito, revolving, etc.).



# Il Credito ai Consumatori

## Il contratto di credito. Il recesso

- Al recesso dal contratto di finanziamento **non consegue automaticamente il recesso dall'eventuale contratto collegato** (ma in realtà principale) di acquisto di un bene o servizio. Ma se a tale contratto di acquisto è collegato un finanziamento quest'ultimo subirà identica sorte, in modo automatico.
- Nel caso di contratti di **finanziamento a tempo indeterminato** (si pensi ad una carta di credito «revolving») il **recesso è sempre possibile**, in qualsiasi momento, senza addebito di penali, con un preavviso che non può superare il mese.
- La **banca o finanziaria** può a sua volta recedere con un preavviso **minimo di due mesi**, o sospendere per giusta causa l'utilizzo del credito. Ovviamente il consumatore dovrà comunque rimborsare il capitale residuo.



# Il Credito ai Consumatori

## Il contratto di credito. L'estinzione anticipata

- La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ciò avviene restituendo il **capitale** residuo, gli **interessi** e gli altri oneri **maturati fino a quel momento** nonché - se prevista dal contratto- una **somma a titolo di "indennizzo" per il creditore, calcolata sull'importo rimborsato in anticipo nella misura dell'1% se la durata residua è superiore ad un anno, o dello 0,5% se è pari od inferiore ad un anno.**
- L'importo dell'indennizzo **non può** comunque superare quello degli interessi residui.
- Il **capitale residuo** è desumibile dal contratto o più specificatamente dal "**piano di ammortamento**" del prestito.
- Diversamente esso è ottenibile sommando il valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, applicando il tasso di interesse (previsto dal contratto) vigente in quel momento.



# Il Credito ai Consumatori

## Il contratto di credito. L'estinzione anticipata

- L'indennizzo **non è dovuto**:
  - se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a **10.000 euro**;
  - se il rimborso anticipato avviene a seguito dell'intervento di **un'assicurazione stipulata per garantire il credito**;
  - se il rimborso anticipato riguarda un **contratto di apertura di credito**;
  - se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui **non** si applica un **tasso di interesse fisso predeterminato dal contratto**.
- Per ottenere l'estinzione anticipata è bene procedere con le modalità previste dal contratto, inviando in tutti i casi una **raccomandata a/r** per formalizzare la richiesta.



# Il Credito ai Consumatori

## Il prestito con cessione del quinto dello stipendio

- È un prestito personale **non finalizzato** da estinguersi con cessione di **quote** dello stipendio o salario **fino al quinto** dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute.
- Questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di **lavoratori dipendenti** (oggi anche ai **pensionati**), sia dello Stato e del comparto para-statale che delle aziende private.



# Il Credito ai Consumatori

## Il prestito con cessione del quinto dello stipendio

- La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il suo rimborso avviene con **trattenuta**, di importo pari alla rata prevista dal piano d'ammortamento del prestito, effettuata direttamente in busta paga.
- Tale peculiarità fa sì che il **rischio di insolvenza** volontaria del debitore venga **abbattuto** fortemente (il debitore non può più revocare il pagamento).
- Da ciò deriva anche il **coinvolgimento del datore di lavoro** nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito.
- Il datore di lavoro è **tenuto ad aderire** alla cessione del quinto (mentre è libero di aderire o meno al c.d. doppio quinto)





# Il Credito ai Consumatori

## Il prestito con cessione del quinto dello stipendio

- La durata del periodo di ammortamento **non può essere maggiore di 10 anni**, corrispondenti a **120 mensilità**, sempre compatibilmente con la data di messa in quiescenza del dipendente.
- Il legislatore ha previsto un tasso d'interesse annuo nominale **fisso** per tutta la durata del finanziamento.



# Il Credito ai Consumatori

## Il prestito con delega di pagamento (doppio quinto)

- Il prestito con delega di pagamento consente di **affiancare** alla rata di cessione del quinto una **seconda trattenuta** detta appunto “delega di pagamento” di ammontare massimo pari **ad un ulteriore 20%** dello stipendio.
- Le **due rate insieme** non potranno superare **il 40% dello stipendio** netto.
- Le rate massime delle Cessioni del Quinto e delle Deleghe **singolarmente** considerate **non possono superare il 20% dello stipendio** netto.



# Il Credito ai Consumatori

## Il prestito con carta di credito revolving

- Con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno **strumento di pagamento** ma riceve anche un **vero e proprio prestito**, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido.
- La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore.
- **Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi**, a un tasso che di solito è variabile.
- Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa **somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta**.



# Il Credito ai Consumatori

## Apertura di Credito in C/C

- La **banca si impegna a mettere a disposizione** una somma sul conto corrente del cliente per un **importo massimo prestabilito**.
- **Per avere la somma a disposizione** il cliente paga alla banca una **commissione**, mentre **solo sulle somme utilizzate paga gli interessi indicati nel contratto**.
- **Se il cliente restituisce in tutto o in parte** la somma utilizzata, con gli interessi, potrà **averla nuovamente** a disposizione e continuare a utilizzarla.



# Il Credito ai Consumatori

## Il prestito c.d. cambializzato

- Normalmente si ricorre al prestito cambializzato per soddisfare esigenze di liquidità monetaria, destinato a persone comuni, lavoratori con reddito comprovato e pensionati, spesso **“non bancabili”** (magari perché **iscritti nelle centrali rischi** come **cattivi pagatori**) mentre **non vengono generalmente accettati i protestati**.
- Il prestito cambializzato è a **tasso fisso e rata costante** per tutta la durata del finanziamento e non costringe alla trattenuta in busta paga (come per esempio avviene per la cessione del quinto).
- Questo tipo di prestito si distingue per il **metodo di rimborso** che avviene attraverso il **pagamento di cambiali**.
- L'ammontare delle quote **non** deve superare il **30% del reddito netto mensile** percepito dal beneficiario e, nel caso di **altri finanziamenti** in corso, l'onere finanziario non può comunque superarne **la metà**.



# Il Credito ai Consumatori

## La figura professionale del Mediatore Creditizio

- Il **mediatore creditizio** è la persona **giuridica** che professionalmente **mette in contatto**, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Con la riforma varata con il D.lgs 169/2012, correttivo del Dlgs 241/2010, sono stati **elevati i requisiti** richiesti per svolgere la professione di agente e mediatore creditizio.



# Il Credito ai Consumatori

## La figura professionale del Mediatore Creditizio

- **L'agente in attività finanziaria**, a differenza del mediatore, a fronte di una provvigione, **promuove e conclude** contratti relativi alla concessione di finanziamenti e/o prestazione di servizi di pagamento, su **mandato** diretto di banche, Poste italiane, intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.



# Il Credito ai Consumatori

## La figura professionale del Mediatore Creditizio

- Il mediatore creditizio, invece, **non può avere un rapporto di esclusiva** con una banca o altro intermediario, ma deve essere **indipendente** e offrire al consumatore più proposte di finanziamento di diversi intermediari.
- È **vietato** al Mediatore creditizio **concludere contratti**, effettuare l'erogazione di finanziamenti e **ogni forma di pagamento o di incasso** di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della **mera consegna** di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.





# Il Credito ai Consumatori

## La figura professionale del Mediatore Creditizio

- L'OAM (Organismo degli agenti e dei mediatori) ha predisposto dei **corsi obbligatori** distribuiti in diverse sessioni nel mese di settembre e ottobre.
- I vecchi iscritti sono **esonerati** dalla prova d'esame se hanno effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.



# Il Credito ai Consumatori

## La figura professionale del Mediatore Creditizio

- I requisiti necessari all'iscrizione all'albo dei mediatori:
  - È necessario che ad iscriversi sia una società di capitali o una cooperativa, con capitale sociale versato non inferiore a Euro 50.000
  - La sede legale della società deve trovarsi in Italia
  - Deve essere stipulata una polizza di assicurazione della responsabilità civile per gli eventuali danni recati nell'esercizio della funzione
- Inoltre, sono richiesti alcuni requisiti di professionalità e onorabilità.
  - Tra i primi vi è che possono svolgere l'attività di M.C. soggetti con funzioni di amministrazione all'interno della società devono aver maturato almeno tre anni di esperienza nell'attività di amministrazione presso imprese; o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; o devono aver insegnamento a livello universitario materie economiche o giuridiche. Il presidente deve aver maturato almeno cinque anni d'esperienza nel settore, gli amministratori e tutto il personale dirigenziale devono aver maturato esperienza nel settore.
  - Tra i requisiti di onorabilità, vi è l'esclusione dall'albo di coloro che vertono in situazioni di ineleggibilità o decadenza, sono sottoposti a misure di prevenzione disposte dalle autorità giuridiche, sono stati condannati a pena detentiva.



# Il credito ai consumatori: Il mancato pagamento delle rate

- La prima conseguenza del mancato pagamento delle rate è il dover subire **tutte le azioni di riscossione coattiva** che il creditore può legittimamente mettere in atto (solleciti formali, ricorso all'autorità giudiziaria, decreto ingiuntivo, etc.)
- Altra conseguenza potrebbe essere la **risoluzione del contratto** per volontà della società finanziaria e quindi la richiesta di **immediato rimborso totale del prestito**. In merito la legge garantisce parzialmente il consumatore stabilendo che la risoluzione contrattuale non può avvenire se il mancato pagamento riguarda **una sola rata che non superi l'ottava parte del credito finanziato** qualora il credito sia **garantito dal bene acquistato** (codice civile art.1525).
- Altra conseguenza del mancato o ritardato pagamento delle rate è **l'iscrizione alle banche dati rischi** (CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc.).



# Il credito ai consumatori: Cattivi pagatori e Centrali rischi

- Le centrali rischi forniscono al sistema bancario e finanziario informazioni sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito e possono essere sia **pubbliche** che **private**:
  - Centrale rischi pubblica gestita dalla Banca d'Italia, per finanziamenti di importo **superiore a 75.000 euro**.
  - Centrale rischi pubblica gestita dalla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) sotto la vigilanza della Banca d'Italia, per finanziamenti di importo inferiore a **75.000 euro** e superiore a **30.000 euro**.
  - Centrali rischi private per finanziamenti di **importo inferiore a 30.000 euro** (fino al 2004 non erano regolate da alcuna norma).
- Il tempo massimo di conservazione dei dati è di 3 anni.



# Il credito ai consumatori:

## Cattivi pagatori e Centrali rischi.

### SIC Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)

- I SIC sono **banche dati** attraverso le quali banche e intermediari finanziari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti, sia in occasione dell'istruttoria di un finanziamento, per valutare il **merito di credito** di un soggetto e il suo **livello di indebitamento**.
- Attraverso i SIC, banche e società di intermediazione finanziaria sono in grado di erogare credito semplicemente sulla **base della buona storia creditizia del soggetto**.



# Il credito ai consumatori:

## Cattivi pagatori e Centrali rischi. La CRIF

- CRIF S.p.A. è un **sistema di informazioni creditizie** che raccoglie i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti.
- La finalità del trattamento dei dati personali non è quella di classificare i “cattivi pagatori” evidenziando solo gli inadempimenti, ma quella di **valutare il merito creditizio** e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie, riguardanti l'andamento dei singoli rapporti di credito.
- La **consultazione** della banca dati, **da parte di finanziarie e banche**, è possibile **solo** in presenza della firma del cliente sulla clausola relativa al trattamento dei dati.

# Il credito ai consumatori: Cattivi pagatori e Centrali rischi.

Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)

Richieste di finanziamento:	<b>6 mesi</b> , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	<b>12 mesi</b> dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	<b>24 mesi</b> dalla regolarizzazione
Eventi negativi non sanati (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)	<b>36 mesi</b> dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	<b>36 mesi</b>



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura:

## Tasso annuo nominale (TAN)

- È il tasso di interesse nominale che viene applicato sul prestito.
- Il TAN, a differenza del TAEG, non comprende le spese accessorie che sono poi quelle che fanno lievitare il costo globale del prestito, ad es. le perizie, l'istruttoria, le spese per i bollettini postali, le assicurazioni, ecc.





# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

- Ai sensi della L. 7 marzo 1996 n.° 108 (“Disposizioni in materia d’usura”) il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è **il tasso che rende uguale**, su base annua, **la somma del valore attuale** di tutti gli importi che compongono il finanziamento **erogato** dal creditore di tutte le rate di **alla somma del valore attuale rimborso**.

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

- Quindi, il TAEG è quel tasso che contempla nel suo calcolo **tutte le spese**, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che devono essere versate allo Stato, come i bolli, le imposte, le tasse di registro.




# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

- Il TAEG **deve comprendere, per legge:**
  - gli interessi;
  - le imposte
  - le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
  - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
  - le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore
  - tutte le spese relative a servizi accessori connessi con il contratto, se la sottoscrizione di detti servizi è obbligatoria;
  - il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
  - i costi di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta), se l'apertura di tale conto è prevista dal contratto come obbligatoria;
  - tutte le altre spese contemplate nel contratto.



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

- Sono invece **escluse** dal calcolo del TAEG:
  - le somme che il consumatore deve pagare anche a titolo di penale per l'inadempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora
  - le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente che si tratti di un acquisto in contanti o a credito (imposte, tasse, etc.)
  - le spese di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta) se l'apertura del conto è prevista dal contratto come **facoltativa** e se tutti i detti costi sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito
  - le spese per le assicurazioni o garanzie scelte **volontariamente** dal consumatore, diverse da quelle imposte dalla banca o finanziaria
  - le spese notarili



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura:

## Il Tasso effettivo globale (TEG) e il Tasso effettivo globale medio (TEGM)

- Il **T.E.G.** rappresenta il Tasso Effettivo Globale che le Banche rilevano **trimestralmente** nelle operazioni trimestrali. Esso **vale solo per fini statistici** e, in base al dettato legislativo, viene calcolato diversamente da quanto previsto per il Tasso Annuo Effettivo Globale ai fini della legge antiusura.
- Il **T.E.G.M.**, Tasso Effettivo Globale Medio, è frutto della **somma** delle rilevazioni effettuate trimestralmente dalle banche, delle quali si calcola la **media aritmetica**.
- I finanziatori devono esporre sul proprio sito internet o nei propri locali la tabella dei tassi soglia, consultabile anche sul sito della [Banca d'Italia](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html).  
(<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html>)



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso Soglia d'Usura

- I **TSU, Tassi sogli di usura**, sono i tassi massimi che le aziende erogatrici di finanziamenti non possono superare, per non incorrere nelle conseguenze (anche penali) previste per i reati d'usura. Esistono **diversi** tassi soglia, ognuno per tipologia di finanziamento.
- Fino al 13.05.2011, il tasso soglia si otteneva così:

$$\text{TEGM} * 1,5$$

- Dal 14.05.2011 (decreto Sviluppo 2011), il tasso soglia è il valore minimo tra:

$$\text{TEGM} * 1,25 + 4 \text{ punti percentuali}$$

$$\text{TEGM} + 8 \text{ punti percentuali}$$



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso Soglia d'Usura

- Per valutare se i tassi del finanziamento rientrano nelle soglie previste dalle norme anti-usura, il TAEG può essere confrontato con i tassi soglia fissati trimestralmente dalla Banca d'Italia e diversificati per tipo di finanziamento.
- Per verificare l'applicazione di un tasso “legittimo” al proprio finanziamento, occorre confrontare il costo complessivo del finanziamento (TAEG) con il tasso soglia **in vigore al momento della sottoscrizione del contratto**.
- Laddove il T.A.E.G superi il **T.S.U (Tasso Soglia di Usura)**, il tasso applicato all'operazione sarà considerato usurario ed in tale ipotesi, in base all'art. 1815, comma 2) del c.c. gli interessi pagati non saranno dovuti e dovranno essere restituiti, salvo il maggior danno causato per effetto degli stessi.



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso Soglia d'Usura

Le tipologie di finanziamento per cui vengono rilevati i tassi medi sono:

- CONTI CORRENTI GARANTITI E NON GARANTITI
- SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO
- ANTICIPI E SCONTI
- FACTORING
- CREDITI PERSONALI
- ALTRI FINANZIAMENTI A FAMIGLIE E IMPRESE
- PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE
- LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE
- LEASING IMMOBILIARE
- LEASING STRUMENTALE
- CREDITO FINALIZZATO
- CREDITO REVOLVING
- MUTUI

# I tassi d'interesse e il tasso d'usura:

## Il Tasso Soglia d'Usura

Poiché il TSU non può comunque mai essere superiore a otto punti percentuali il TEGM:

TEGM	TEGM * 1,25 + 4%	TEGM + 8%	Tasso soglia applicato dal 14.05.2011
1,00%	5,25%	9,00%	5,25%
2,00%	6,50%	10,00%	6,50%
3,00%	7,75%	11,00%	7,75%
4,00%	9,00%	12,00%	9,00%
5,00%	10,25%	13,00%	10,25%
6,00%	11,50%	14,00%	11,50%
7,00%	12,75%	15,00%	12,75%
8,00%	14,00%	16,00%	14,00%
9,00%	15,25%	17,00%	15,25%
10,00%	16,50%	18,00%	16,50%
11,00%	17,75%	19,00%	17,75%
12,00%	19,00%	20,00%	19,00%
13,00%	20,25%	21,00%	20,25%
14,00%	21,50%	22,00%	21,50%
15,00%	22,75%	23,00%	22,75%
16,00%	24,00%	24,00%	24,00%
17,00%	25,25%	25,00%	25,00%
18,00%	26,50%	26,00%	26,00%
19,00%	27,75%	27,00%	27,00%
20,00%	29,00%	28,00%	28,00%



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura:

## Il Tasso Soglia d'Usura

Poiché il TSU non può comunque mai essere superiore a otto punti percentuali il TEGM:

TEGM	TEGM * 1,25 + 4%	TEGM +8%	Tasso soglia applicato dal 14.05.2011	Tasso soglia applicato fino al 13.05.2011	Delta
1,00%	5,25%	9,00%	5,25%	1,50%	3,75%
2,00%	6,50%	10,00%	6,50%	3,00%	3,50%
3,00%	7,75%	11,00%	7,75%	4,50%	3,25%
4,00%	9,00%	12,00%	9,00%	6,00%	3,00%
5,00%	10,25%	13,00%	10,25%	7,50%	2,75%
6,00%	11,50%	14,00%	11,50%	9,00%	2,50%
7,00%	12,75%	15,00%	12,75%	10,50%	2,25%
8,00%	14,00%	16,00%	14,00%	12,00%	2,00%
9,00%	15,25%	17,00%	15,25%	13,50%	1,75%
10,00%	16,50%	18,00%	16,50%	15,00%	1,50%
11,00%	17,75%	19,00%	17,75%	16,50%	1,25%
12,00%	19,00%	20,00%	19,00%	18,00%	1,00%
13,00%	20,25%	21,00%	20,25%	19,50%	0,75%
14,00%	21,50%	22,00%	21,50%	21,00%	0,50%
15,00%	22,75%	23,00%	22,75%	22,50%	0,25%
16,00%	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%	0,00%
17,00%	25,25%	25,00%	25,00%	25,50%	-0,50%
18,00%	26,50%	26,00%	26,00%	27,00%	-1,00%
19,00%	27,75%	27,00%	27,00%	28,50%	-1,50%
20,00%	29,00%	28,00%	28,00%	30,00%	-2,00%



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

## Un esempio pratico

- Facciamo l'esempio di una cessione del quinto dello stipendio. Per conoscere il TAEG/ISC ipotizziamo che i costi accessori del finanziamento (spese di istruttoria, di gestione pratica, commissioni di intermediazione) riducano il capitale richiesto dal finanziato e che le spese ricorrenti (costo di copertura assicurativa del prestito, spese di incasso delle rate) aumentino la rata.
- Questi i dati:
  - Importo richiesto: € 30.000,00
  - Tasso Annuo Nominale: 13,00%
  - Costi accessori: € 5.000,00
  - Costi ricorrenti mensili:
    - Premio assicurazione: € 20,00
    - Spese di incasso rata: € 1,00



Foglio con  
ione macro di Mic



# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

- Nell'ipotesi di prestito interamente erogato (€ 30.000, cioè senza considerare i costi accessori) e senza considerare inoltre le spese ricorrenti sulla rata mensile, con un TAN del 13,00% ed una rata di 447,93 euro al mese, il TAEG risulterà (quasi) coincidente con il tasso effettivo, cioè pari a 13,8031%,
- Nell'ipotesi di importo del prestito decurtato degli oneri accessori, cioè  $30.000,00 - 5.000,00 = 25.000,00$  e di una rata aumentata dei costi mensili ricorrenti  $447,93 + (20+1) = € 468,93$ , il TAEG/ISC risulterà pari a 19,3763%, cioè quello di un capitale erogato di € 25.000,00, con una rata mensile di € 468,93.

# I tassi d'interesse e il tasso d'usura: Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

	<b>IOTESI A</b>	<b>IOTESI B</b>	<b>IOTESI C</b>
	<b>mensile</b>	<b>mensile</b>	<b>mensile</b>
<b>Periodicità rate:</b>			
<b>N.° rate o periodi</b> (Es: 12 mensilità x 10 anni = 120 rate)	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Tan</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>
<b>Importo rata</b>	<b>447,93</b>	<b>447,93</b>	<b>447,93</b>
<b>Costi ricorrenti</b>	<b>-</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
<b>Importo rata + costi ricorrenti (ad es. spese d'incasso)</b>	<b>447,93</b>	<b>468,93</b>	<b>468,93</b>
<b>Importo erogato lordo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Costi accessori una tantum (ad es. spese d'istruttoria)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Importo netto del finanziamento erogato</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Valore futuro (eventuale saldo in contanti a fine del prestito)	-		
<b>Pagamento rata:</b> inizio periodo =1; fine periodo =0	<b>0</b>		
<b>Valore dichiarato (n° rate x importo)</b>	<b>53.751,60</b>	<b>56.271,60</b>	<b>53.751,60</b>
<b>Anni di durata del prestito</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Tasso di periodo</b>	<b>1,08332%</b>	<b>1,18111%</b>	<b>1,48687%</b>
<b>Tasso annuo</b>	<b>12,99987%</b>	<b>14,17328%</b>	<b>17,84243%</b>
<b>TAEG</b>	<b>13,8031%</b>	<b>15,1312%</b>	<b>19,3763%</b>
<b>Tabella rilevazione dei TEGM ai fini della legge sull'usura applicata</b>	Rilevaz.: 1° ott - 31 dic 12 Applic.: 1° apr - 30 giu 13	Rilevaz.: 1° ott - 31 dic 12 Applic.: 1° apr - 30 giu 13	Rilevaz.: 1° ott - 31 dic 12 Applic.: 1° apr - 30 giu 13
<b>Categoria</b>	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione
<b>TEGM (fino a 5.000,00)</b>	<b>12,26%</b>	<b>12,26%</b>	<b>12,26%</b>
<b>Tasso di soglia (fino a 5.000,00)</b>	<b>19,3250%</b>	<b>19,3250%</b>	<b>19,3250%</b>
<b>TEGM (oltre 5.000,00)</b>	<b>11,93%</b>	<b>11,93%</b>	<b>11,93%</b>
<b>Tasso di soglia (oltre 5.000,00)</b>	<b>18,9125%</b>	<b>18,9125%</b>	<b>18,9125%</b>

# Usura

- [Operazione Tentacolo](#)
- [Francesca Imprenditrice Agricola di Sparanise](#)
- [La famiglia Gaddi](#)



# Usura: il Fondo di solidarietà

Il Parlamento ha approvato la legge 23 febbraio 1999, n. 44

**"Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"**, ampliando così agli usurati la tipologia delle vittime del racket e dei danni risarcibili, e assicurando tempi rapidi nell'erogazione dei contributi.

Può accedere ai fondi l'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

La domanda può essere presentata entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell'inizio delle indagini



# Il credito ai consumatori:

## Usura: il Fondo di solidarietà

**Le strutture a cui rivolgersi per ricevere sostegno ed aiuto**

- **Uffici territoriali del Governo (le Prefetture)**
- **Le associazioni antiracket** iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Prefettura della provincia in cui operano.
- **Fondazioni antiusura** riconosciute e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.
- **Confidi**

Il numero telefonico dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.r.p.) del Ministero è: **800-999-000**.



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

1. Mantenere un **corretto equilibrio** fra reddito e consumi.
2. Non condurre **stili di vita scorretti** eccedendo in abitudini come il gioco d'azzardo.
3. **Non** rivolgersi per prestiti o finanziamenti a **individui non autorizzati**, benché fidati o consigliati da amici.





# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

4. Se si intende chiedere un prestito ad una finanziaria **informarsi prima** sul Tasso Annuo Nominale (**TAN**), sul Tasso Annuo Effettivo Globale (**TAEG**), sulle **garanzie** richieste, sulle eventuali **coperture assicurative** e sulle **modalità di recesso** dal contratto.

Chiedere, a chi eroga il finanziamento, semplicità e limpidezza. Quando vi si propone un prestito a "**tasso zero**", fate **attenzione** a quale tasso zero vi venga proposto.

Dovreste sempre fare riferimento al **TAEG**. Il TAEG è l'unico modo per confrontare due offerte diverse. Infatti il TAEG comprende anche le altre spese e commissioni che spesso vengono occultate.



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

5. Se si decide di firmare un contratto, **confrontare prima** della firma le condizioni praticate con quelle di altre istituzioni. Per i commercianti, gli artigiani o i piccoli imprenditori può essere conveniente rivolgersi ad un **Consorzio Fidi**. E' bene inoltre avere una copia scritta del contratto, con tutte le clausole.
6. Diffidare da prestiti concessi in **tempi troppo rapidi** o a **tassi di interesse troppo bassi**. In caso di dubbi è preferibile chiedere l'assistenza delle associazioni di categoria.
7. Se il prestito viene **negato** e **si viene indirizzati** presso altri privati o finanziarie poco convincenti è bene denunciare subito il fatto.



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

8. Prima di sottoscrivere un contratto con una finanziaria verificare **che sia iscritta all'ufficio Italiano Cambi**.
9. **Rifiutarsi** di dare in garanzia **assegni in bianco, cambiali o somme anticipate**. Se si è ottenuto un prestito in modo poco trasparente **evitare di pagare le rate in contanti** e tenere una nota di tutti i titoli di pagamento emessi.
10. **Se si sospetta** di aver ricevuto un prestito con **interessi troppo alti** rivolgersi ad una **Fondazione Antiusura** anche per un semplice calcolo di controllo. Se si ha invece la **certezza** di essere nelle mani di un usuraio, procedere al più presto alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

11. Un prestito offertovi da una **società finanziaria** (più correttamente, da una società di intermediazione finanziaria) **sarà quasi sempre più caro di un prestito** offertovi da una banca. Questo perché la società di intermediazione finanziaria pesca nel grande mercato di coloro che **non** sono "**bancabili**", cioè che non possono accedere ad un prestito bancario, o perché protestati o perché non offrono sufficienti garanzie di restituzione del prestito. E perché mai, secondo voi, altri che non siano le banche (che pur non sono enti di beneficenza) dovrebbero rischiare di prestare i loro soldi senza farsi remunerare il maggior rischio?



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

12. Occhio a quei prestiti che prevedono la **restituzione della prima rata dopo alcuni mesi** dall'acquisto effettuato, perché gli interessi, comunque, **decorrono dal momento della sottoscrizione del contratto** e non da quando restituite la prima rata, con conseguente appesantimento del TAEG.



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

13. Vi sarà capitato di voler comprare un elettrodomestico e di scoprire che, volendo pagare in contanti, non otterreste lo stesso sconto offerto a chi comprerebbe lo stesso bene a rate.

Il motivo è che le grandi (e ormai anche le piccole) catene commerciali ottengono una percentuale su ogni contratto di finanziamento che riescono a far firmare ai propri clienti.

**Quindi ATTENTI ai consigli DISINTERESSATI di alcuni commercianti.**



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

14. Oltre ai necessari calcoli di convenienza economica delle offerte di finanziamento, **dovete sempre verificare, prima di firmare qualunque cosa, la serietà** della banca o della società di intermediazione finanziaria o del mediatore creditizio che vi propongono l'operazione.

Voi avete diritto ad essere informati in maniera precisa ed esauriente circa il contenuto del contratto di finanziamento che vi accingete a sottoscrivere, facendovi consegnare da mediatori/banche/intermediari il **Prospetto informativo «SECCI»** del finanziamento.

Anzi, **se non vi viene** consegnato d'iniziativa di chi vi propone il prestito, leggete il fatto come un **pessimo segnale di serietà**.



# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

15. Se la banca o la società finanziaria vi **modificassero** durante il rapporto contrattuale il tasso d'interesse praticato o le spese (in definitiva il TAEG) devono informarvi per iscritto **almeno 30 giorni prima della variazioni**.

Avete diritto di **recedere dal contratto entro 60 giorni successivi** a questa comunicazione nel caso in cui le modifiche non vi garbassero, estinguendo il finanziamento alle condizioni previste dal contratto originario.

Se non vi avranno comunicato l'avviso, le variazioni non saranno applicabili.





# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

16. Siate previdenti e precostituite le **prove** per affrontare meglio eventuali procedure giudiziarie.

Se ricordate che il Taeg consiste nel tasso corrispondente a interessi, spese e commissioni relative ad un prestito, è evidente come il suo importo sia influenzato dalla differenza tra montante e prestito netto erogato.

Vediamo cosa accade se ottenete 1.000,00 euro e ve ne chiedono 1.200,00 (importo che include capitale+interessi+spese e commissioni), in 12 mesi.

Ipotizziamo che la rata sia di 100,00 al mese.





# Il credito ai consumatori: Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

Ovviamente restituire una rata **mensilmente**, secondo un piano d'ammortamento c.d. "francese", cioè a rata costante e interessi decrescenti, **non sarà la stessa** cosa di ottenere un prestito dello stesso importo ma da restituirsi **alla fine del 12° mese**.

Infatti in questo secondo caso voi avreste **a disposizione fino all'ultimo momento** l'intero importo di € 1.000,00, mentre nel caso di ammortamento mensile, ogni mese vi ritrovereste una disposizione di denaro, in c/capitale, ridotta della quota rimborsata e compresa nella rata.





# Il credito ai consumatori: Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

Nel caso di un prestito di **1.000,00 euro**, da restituire in **12 rate mensili**, da 100,00 avremo un montante di 1.200,00 e un Taeg (tasso annuo effettivo globale) pari al **41,30%**.

Lo **stesso** prestito di **1.000,00 euro**, restituendolo in **24 rate mensili** da **50,00 euro**, sempre, quindi, con lo stesso montante di 1.200,00 euro ma spalmato in **2 anni**, genererà un Taeg del **19,75%**.





# Il credito ai consumatori:

## Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

Ma vediamo un po' cosa accade quando, a fronte di un prestito di 1.000,00 euro, vi trovaste ad aver sottoscritto e consegnato (**senza averle fotocopiate prima**) al "finanziatore" **12 cambiali di importo pari a 100,00 euro ciascuna.**

Il **montante** è pari a **1.200,00 euro**, corrispondente ad un prestito al Taeg di **41,30%**, cioè al di sopra certamente del tasso soglia d'usura.

Immaginate di essere **riusciti a pagare solo 11 cambiali su 12**, e di esservi arresi all'impossibilità di pagare l'ultima, fatto ovviamente molto frequente, denunciando tutto alle autorità giudiziarie.

**Voi avrete in mano 11 cambiali, l'ultima sarà ancora in mano al "finanziatore"** (ve l'avrebbe restituita se l'aveste pagata).





# Il credito ai consumatori: Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

Se in giudizio l'avvocato del "finanziatore" riuscisse a far passare la tesi che il prestito comportava la firma **di solo 11 e non 12 cambiali**, non avendo voi alcuna prova in mano (fotocopia della dodicesima cambiale) a riprova del vero importo sottoscritto, il **montante dimostrabile** risulterebbe essere di **solli 1.100,00 euro**, corrispondente **al 21,31%**, sotto il limite del tasso soglia d'usura per operazioni di questo tipo alla data di oggi.





# Il credito ai consumatori: Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

**Oppure,**

immaginate che l'avvocato del "finanziatore" riuscisse a far passare la tesi che l'importo erogato **fosse stato di 1.100,00 euro, e non di 1.000,00**, perché in grado di far valere in giudizio la dazione di un ulteriore importo di 100,00 euro.

Bene, in questo caso, anche se venisse considerato pacifico che il numero delle cambiali fosse pari a 12 (perché fotocopiate prima di consegnarle al "finanziatore"), **si avrebbe un prestito di 1.100,00 euro a fronte di un montante di 1.200,00 euro**, cui corrisponde un Taeg **non del 41,30%**, ma del **17,66%**, ben al di sotto del tasso soglia d'usura.





# Il credito ai consumatori: Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

## Per sintetizzare,

poiché in linea di massima un avvocato consiglierà al proprio cliente usuraio di accontentarsi di perdere l'importo corrispondente alla restituzione di una o più rate del prestito, piuttosto che correre il rischio di essere accusato d'usura, **cercherà o di ridurre il montante** (riduzione delle rate) **o di aumentare l'importo prestato**.

In entrambi i casi si otterrà una riduzione spesso significativa del Taeg.





# Il credito ai consumatori: Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

**Quindi,**

nella sciagurata ipotesi voi aveste deciso di rivolgervi a mercati non ufficiali del credito (che, magari, non sono o non vi appaiono usurai), almeno cercate di **pre-costituire le prove** che potrebbero servirvi in caso vi ritrovaste soffocati e voleste rivolgervi ai giudici.

**Fotocopiate** gli elementi relativi agli importi prestati e **non accettate somme in denaro contante.**

**Fatevi sempre rilasciare una ricevuta per le somme da voi restituite** da conservare tra i vostri documenti.

Allo stesso modo, **fotocopiate ogni cambiale o ogni documento riguardante la somma da restituire.**



# Sovraindebitamento

(Fonte: Banca d'Italia)

1. *quando la **spesa mensile** per ripagare il totale dei **prestiti copre più del 30%** del reddito lordo mensile;*
2. *i casi in cui allo **stato di povertà** si associa quello di **indebitamento** o le uscite per il rimborso del prestito complessivo conducono al di sotto della soglia di povertà;*
3. *quando **oltre il 25% delle entrate mensili lorde** viene destinato a **ripagare debiti non garantiti**;*
4. *qualora gli **arretrati** di somme dovute superino **i tre mesi**;*
5. *nella situazione in cui sono stati **accumulati oltre quattro prestiti**.*




# Sovraindebitamento

(Fonte: Banca d'Italia)

- **Oltre l'8%** delle famiglie annovera almeno uno dei 5 segnali di indebitamento
- **Il 2%** ricade almeno in due delle aree
- **Lo 0,6%** risulta sovraindebitata secondo tre delle aree di rischio.
- **Il 3,1%** spende più del 30% delle sue entrate per ripagare i debiti
- **Il 6,2%** associa allo stato di povertà quello di indebitamento
- **Il 29,8%** dichiara di incontrare «difficoltà» o «grande difficoltà» ad arrivare a fine mese.


# Sovraindebitamento

Nel 2016 più di una famiglia su quattro con tre o più figli minori non era in grado di raggiungere la soglia di spesa calcolata dall'Istat. Si tratta di 137mila famiglie, corrispondenti a 814mila persone, minori compresi.



# Sovraindebitamento

Dal 2012 persiste una «relazione inversa tra l'incidenza della povertà assoluta e l'età della persona di riferimento».



# Sovraindebitamento



→ Territorio	Italia																
→ Tipo dato	soglia mensile di povertà relativa																
→ Misura	valori assoluti																
→ Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
→ Numero di componenti	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼	▲▼
uno	856 882.00	884 149.00	895 389.00	941 275.00	488.73	493.30	524.84	551.99	561.95	582.20	591.81	599.80	589.81	595.48	606.62	594.53	583.51
due	1 430 521.00	1 476 042.00	1 492 315.00	1 568 791.00	814.55	822.17	874.74	919.98	936.58	970.34	986.35	999.67	983.01	992.46	1 011.03	990.88	972.52
tre	1 909 746.00	1 970 516.00	1 984 779.00	2 086 492.00	1 083.36	1 093.49	1 163.40	1 223.57	1 245.65	1 290.55	1 311.85	1 329.56	1 307.40	1 319.97	1 344.67	1 317.87	1 293.45
quattro	2 334 610.00	2 408 901.00	2 432 473.00	2 557 129.00	1 327.72	1 340.14	1 425.83	1 499.57	1 526.63	1 581.65	1 607.75	1 629.46	1 602.31	1 617.71	1 647.98	1 615.13	1 585.21
cinque	2 725 143.00	2 811 860.00	2 835 399.00	2 980 703.00	1 547.65	1 562.12	1 662.01	1 747.96	1 779.50	1 843.65	1 874.07	1 899.37	1 867.72	1 885.67	1 920.96	1 882.67	1 847.79
sei	3 075 620.00	3 173 490.00	3 208 477.00	3 388 589.00	1 759.43	1 775.89	1 889.44	1 987.16	2 023.01	2 095.93	2 130.52	2 159.29	2 123.30	2 143.71	2 183.82	2 140.30	2 100.64
sette o più	3 434 681.00	3 543 977.00	3 581 556.00	3 765 098.00	1 954.93	1 973.21	2 099.38	2 207.95	2 247.79	2 328.82	2 367.24	2 399.21	2 359.22	2 381.90	2 426.47	2 378.11	2 334.05

[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV\\_SOGLIAPOVR](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SOGLIAPOVR)

<http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/27/calcola-la-tua-soglia-poverta/>



# Sovraindebitamento

La **povertà relativa** è calcolata sulla spesa per consumi prendendo il valore medio pro capite della spesa per consumi come soglia di povertà per una famiglia di due persone e derivando le soglie per le famiglie di ampiezza diversa applicando una scala di equivalenza.

Nel 2015 la soglia di povertà era uguale a:

- **631 euro mensili per una persona sola**
- **1.051 euro per un nucleo di due persone**
- **1.713 euro per un nucleo di quattro persone.**

Anche la **povertà assoluta** è stimata sulla spesa per consumi, ma si riferisce al costo di un paniere di beni e servizi giudicato essenziale per conseguire uno standard di vita socialmente accettabile.

Nel 2015 la soglia di povertà era, ad esempio, uguale a:

- tra **552 euro** mensili in un piccolo comune del Mezzogiorno e **819 euro** in una grande città del Nord per una persona sola tra i 18 e i 59 anni
- tra **1.186 e 1.632 euro** mensili per una coppia con due bambini tra i 4 e i 10 anni



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

**Legge n°3 del 27 gennaio 2012**

(art.18, comma 1, del D.L.18 ottobre 2012, n°179  
convertito con modificazioni in L.17 dicembre 2012, n°221)

*Riferimenti utilizzati e fonti:*

*Legge n°3 del 27 gennaio 2012*

*Vademecum Profili operativi del sovraindebitamento - Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia*

*Associazione Italiana Sovraindebitamento - [www.sovraindebitamento.org](http://www.sovraindebitamento.org)*



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

- La Legge 3/2012 è una nuova disciplina che si pone l'obiettivo di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento.
- La finalità della norma è anche quella di dare impulso alla **esdebitazione** o **fresh start** (sulla scorta del «Chapter 11» negli Stati Uniti).
- Solo in questo modo, anche quei piccoli imprenditori non fallibili che sono stati travolti dal sovraindebitamento, potranno **“ripartire” senza un fardello di debiti**.
- La normativa attribuisce al debitore non fallibile la **facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito**.  
Per poter essere **approvata**, è necessario **che la proposta assicuri al debitore la dignitosa sussistenza del proprio nucleo familiare**.
- Possono ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 tutti i soggetti che, secondo l'ordinamento italiano **non** rientrano nelle disposizioni previste dalla Legge fallimentare.
- Il debitore può chiedere ed ottenere che i creditori siano soddisfatti **da quanto è materialmente in grado di pagare**.
- Il debito che non può essere pagato alla fine della procedura verrà **esdebitato**, cioè **cancellato** con piena riabilitazione del soggetto che ha usufruito della Legge 3/2012.
- Per ottenere l'esdebitazione, ed essere quindi libero da ogni altro debito residuo attraverso la cancellazione del proprio nominativo da tutti i registri di cattivo pagatore il debitore deve **cooperare** all'efficace svolgimento della procedura fornendo con trasparenza ogni informazione e documentazione necessaria **e rispettare le indicazioni** che gli verranno richieste dal Tribunale durante tutta la durata della procedura.





# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

- La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura che può essere richiesta solo dai piccoli imprenditori, professionisti e privati, ovvero, da soggetti a cui non si applica la legge fallimentare. Ricorrere a tale prassi, significa **rivolgersi ai nuovi Organismi della composizione della crisi (OCC)** o richiedere al Tribunale di nominare un professionista, che possa aiutare, il debitore, a far fronte alla situazione debitoria e al pagamento di quanto dovuto prima di procedere all'espropriazione forzata dei beni, mediante un accordo di ristrutturazione del debito o un piano consumatore.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

- NOZIONE di **SOVRAINDEBITAMENTO**

in base all'articolo 6, comma 2 L.3/2012:

*“Situazione di **perdurante squilibrio** tra le **obbligazioni** assunte e il **patrimonio** prontamente **liquidabile** per farvi fronte, che determina la **rilevante difficoltà** di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la **definitiva incapacità** di adempierle regolarmente.”*

- NOZIONE di **CONSUMATORE**

in base all'articolo 6, comma 2 L.3/2012:

*“Il debitore persona fisica che ha assunto **obbligazioni esclusivamente per scopi estranei** all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.”*



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Quale procedimento scegliere

- Per poter scegliere ed accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento più idoneo, preliminarmente occorre verificare:

### a) Chi è il soggetto sovraindebitato.

a.1) imprenditore persona fisica non fallibile;

a.2) socio di società di persone (S.n.c., S.a.s.) o socio/garante di società di capitali (S.p.A., S.r.l.);

a.3) start up di qualsiasi dimensione;

a.4) imprenditore agricolo;

a.5) consumatore persona fisica;

a.6) enti e società al di sotto delle soglie di cui all'art.1 R.D.267/42 (Legge Fallimentare) ossia:

a.6.a) attivo patrimoniale:

avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito del procedimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;

a.6.b) fatturato: avere realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;

a.6.c) debiti: avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Quale procedimento scegliere

- Per poter scegliere ed accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento più idoneo, preliminarmente occorre verificare:

### **b) Chi non è ammesso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

b.1) debitore fallibile ossia tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono una attività commerciale e superano i limiti dimensionali di cui all'art.1 L.F. (attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00; ricavi superiori ad euro 200.000,00, debiti superiori ad euro 500.000,00).

b.2) debitore non fallibile e consumatore che hanno commesso atti in frode ai creditori;

b.3) debitore non fallibile e consumatore che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei 5 anni precedenti la domanda;

b.4) debitore non fallibile al quale è stato annullato o risolto un accordo da sovraindebitamento (art.14 L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;

b.5) consumatore al quale è stato revocato il piano del consumatore (art.14-bis L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;

b.6) debitore non fallibile e consumatore che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Quale procedimento scegliere

- Per poter scegliere ed accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento più idoneo, preliminarmente occorre verificare:

### **c) Quali debiti sono da sistemare e quale procedimento da sovraindebitamento si può adottare.**

c.1) debiti derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale:  
**accordo composizione crisi da sovraindebitamento;**

c.2) debiti derivanti da garanzie in favore di società di capitali:  
**accordo composizione crisi da sovraindebitamento;**

c.3) debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo:  
**piano del consumatore.**

- La **liquidazione del patrimonio** rappresenta la fisiologica conseguenza dell'esito negativo (art.14- quater L.n.3/2012) delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore) o comunque la scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Quali debiti possono essere oggetto di tale procedura?

- Tutti, anche quelli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) **ad eccezione dei seguenti:**
  - debiti che derivano da obblighi di mantenimento o alimentari;
  - debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  - debiti fiscali che siano stati accertati successivamente all'emissione del decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

- Esistono **tre** procedure differenti per consumatori ed imprese, ovvero:
  - 1. PIANO DEL CONSUMATORE**

può accedervi **solo il privato** e non l'azienda: il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato salvaguardando un minimo di reddito per il sostentamento del nucleo familiare.

Per la sua omologazione non si rende necessario il consenso dei creditori e la decisione viene rimessa completamente al Giudice
  - 2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SODDISFAZIONE DEI CREDITI**

riservato alle imprese, semplificando può essere definito un “piccolo concordato” nel quale viene proposto ai creditori un piano sostenibile di rientro dal debito, che diventerà effettivo se approvato dai creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare del debito.
  - 3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

è possibile chiedere al Tribunale di pagare il debito liquidando il proprio patrimonio, ottenendo, se vi sono le necessarie condizioni, l'esdebitazione di quanto non pagato.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano del consumatore **non richiede il consenso dei creditori.**

In questo caso è **lo stesso Tribunale a valutare la fattibilità** della proposta di riduzione dei debiti.

I **creditori** possono essere **ascoltati** e possono presentare contestazioni, ma il loro parere non è vincolante.





# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SODDISFAZIONE DEI CREDITI

L'accordo di composizione della crisi deriva in pratica da una **proposta** con la quale il debitore chiede uno stralcio di una certa percentuale dei propri debiti.

La proposta deve essere **sottoposta al vaglio dei creditori**; per accedere a questo tipo di procedura è necessario che vi sia il consenso di un numero di creditori che rappresenti **almeno il 60%** dei totali dei crediti.

Nel caso che la proposta del debitore ottenga detto **consenso**, l'accordo con i creditori viene **omologato dal Tribunale e diviene vincolante anche per quelli non vi abbiano aderito**



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La terza procedura, è **alternativa** alle prime due, ma può essere utilizzata anche qualora le stesse **non abbiano successo** (quando, per esempio, l'accordo con i creditori non sia stato raggiunto).

In ogni caso, l'accesso a quest'ultima procedura, una volta conclusa, determina l'estinzione dei residui debiti che non siano stati soddisfatti, all'esito della liquidazione del patrimonio del debitore.

E' possibile chiedere al Tribunale di pagare il debito liquidando il proprio patrimonio, ottenendo, se vi sono le necessarie condizioni, **l'esdebitazione di quanto non pagato**, sotto la direzione di un liquidatore professionista:

In tal caso, **verificata l'assenza di atti fraudolenti negli ultimi 5 anni**, il giudice manterrà aperta la procedura di liquidazione fino alla completa esecuzione del programma liquidatorio e comunque per almeno 4 anni successivi al deposito della domanda, tanto che nell'attivo entreranno a far parte anche i beni sopravvenuti nel predetto periodo.

I **creditori** potranno partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione previa presentazione di una **domanda** che ne consentirà l'inserimento in un progetto di stato passivo.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Come attivare il procedimento

- Si deposita **un'Istanza di nomina** del OCC o del Professionista con funzioni di OCC/Gestore della crisi presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale ove si trova la residenza o la sede del soggetto sovraindebitato o presso un Organismo di Composizione della Crisi iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia.
- Il Referente dell'OCC designa un **Gestore della Crisi** il quale deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza.
- **Spese:** contributo unificato euro 98,00 e marca bollo euro 27,00 (in caso di accesso presso il Tribunale).



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Elementi dell'istanza

Nel silenzio della norma è facilmente desumibile che gli elementi essenziali dell'istanza possano identificarsi negli stessi elementi di cui deve essere dotato un qualsiasi atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 163 c.p.c., ossia:

1. l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2. il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'istante. Se questi è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato l'istanza deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3. la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5. il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata.

In tempi solitamente brevi, il Presidente procede alla nomina di un Giudice Delegato, il quale, a sua volta, accertata l'ammissibilità dell'istanza, nomina l'OCC.

Sarà quest'ultimo, a questo punto, a dover provvedere a contattare il Legale del debitore istante al fine di iniziare il complesso iter che potrà condurre alla predisposizione del piano e, successivamente, alla sua omologazione.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

L'istanza è volta a chiedere la nomina, da parte del Giudice, di un Organismo di composizione della crisi (OCC) affinché, con il suo ausilio, il debitore provveda al deposito del piano ai fini dell'omologazione.

Il Presidente procederà alla nomina di un Giudice Delegato il quale procederà, a sua volta, alla nomina dell'OCC o del Professionista, con l'ausilio del quale il debitore dovrà redigere e depositare la proposta o il piano.

In questa fase il Giudice, di norma, non procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda, a meno che la stessa non sia carente di alcuno degli elementi essenziali; pertanto si ritiene che la sua funzione, in questa fase, che potremo considerare preliminare, è eminentemente quella di procedere alla nomina di un OCC.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

Ci si chiede se già in questa fase il debitore possa **produrre una bozza di piano**.

Nel silenzio della norma, per trovare risposta a tale quesito, occorre esaminare i (pochi a dire il vero) provvedimenti giurisprudenziali e, tra questi, in particolare, un provvedimento emanato in data 24.03.2016 dal Giudice delegato del Tribunale di Roma, il quale ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso, precisando che "il consumatore in stato di sovraindebitamento che voglia proporre un piano ai propri creditori, deve ricorrere ad un OCC e, qualora non voglia chiedere l'intervento di tale organismo, deve chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un Professionista in possesso dei requisiti del curatore".

Ne consegue che il consumatore che intenda accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, è obbligato ad avvalersi dell'ausilio dell'organismo di composizione della crisi o del Professionista e poi provvedere a depositare la proposta del piano in Tribunale, assistito da un avvocato".

Trattasi di un provvedimento che chiarisce le modalità procedurali preliminari che, a parere del Giudicante, vanno limitate alla mera richiesta della nomina di un OCC, sempre qualora si sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma e non si versi in alcuna delle condizioni di improcedibilità previste dalla norma stessa.

Tuttavia il Giudice Delegato, pur pronunciandosi in merito all'inammissibilità del ricorso, ne ha fatti salvi alcuni effetti e, premettendo che poiché "i ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un Professionista, tale istanza deve essere trasmessa al Presidente di Sezione".

È di tutta evidenza, alla luce del provvedimento esaminato, che l'istanza deve essere finalizzata esclusivamente alla richiesta di nomina di un OCC o di un Professionista che ne svolga i compiti e le funzioni.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

- L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un **ente pubblico** dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il Regolamento (Decreto Ministeriale del 24 settembre 2014, n.202) pubblicato sulla G.U. n°21 del 27 gennaio 2015.
- Sono iscritti di diritto nel Registro, sezione A, tenuto presso il Ministero della Giustizia:
  - 1) Gli ordini professionali degli **avvocati**, dei **dottori commercialisti** e dei **notai**;
  - 2) Gli organismi di conciliazione costituiti presso la CCIAA ex art.2 L.29.12.1993, n.580;
  - 3) Il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art.22, comma 4, lett. a) della Legge 08.11.2000, n.328;
  - 4) I **gestori della crisi** ossia le persone fisiche che hanno i seguenti requisiti:
    - Laurea magistrale in materie economiche o giuridiche;
    - Specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria (o, comunque, organizzati dalle camere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
    - Aver effettuato un tirocinio non inferiore a 6 mesi.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

- Possono altresì costituire gli Organismi, chiedendo l'iscrizione nella sezione B del Registro:
  - Comuni;
  - Province;
  - Città metropolitane;
  - Regioni;
  - Istituzioni universitarie pubbliche.





# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

- I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolte anche da un **professionista** o da una **società tra professionisti** in possesso dei **requisiti** di cui all'art.28 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
- Pertanto possono essere chiamati a svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC):
  - a) Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
  - b) Studio professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  - c) Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Quali funzioni svolge l'OCC o il Gestore della crisi: consulente del sovraindebitato, garante dei creditori, ausiliario del Giudice.

- L'Organismo di Composizione della Crisi è chiamato a svolgere funzioni diverse, con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento ed il buon esito della procedura da composizione della crisi da sovraindebitamento.  
L'OCC **“assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso”** (art.15, comma 5, L.n.3/2012).
- Il gestore della crisi designato dal referente dell'OCC deve eseguire **personalmente** la sua prestazione (art.12 D.M.n.202/2014).
- In sintesi, le funzioni sono:
  - a) Di **ausilio al debitore** nella **elaborazione del piano** sottostante alla **proposta** e nell'esecuzione della stessa;
  - b) Di **organo liquidatore nella procedura di liquidazione** del patrimonio o di gestore della liquidazione;
  - c) Di **ausilio del giudice nella redazione della relazione particolareggiata**, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano.



# Composizione della crisi da Sovraindebitamento

Legge n°3 del 27 gennaio 2012

## Responsabilità e sanzioni dell'OCC.

- La funzione di OCC prevede una responsabilità ex art.16, comma 2 e 3, L.n.3/2012, in caso di:
  - **False attestazioni** in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella **proposta** o nei **documenti allegati** o alla **fattibilità del piano**, ovvero nella **relazione** relativa al piano del consumatore, all'accordo di composizione della crisi o alla liquidazione del patrimonio;
  - **Omissione o rifiuto di un atto dell'ufficio** che abbia determinato dei **danni per i creditori** (non comprende l'ipotesi di omessa enunciazione di informazioni rilevanti).
- La punizione consiste nella **reclusione da uno a tre anni** e una multa da euro **1.000,00 ad euro 50.000,00**.



# Credito ai consumatori, sovraindebitamento e rischio usura

Master Universitario

"Customer Care e Tutela dei Consumatori"

XIII edizione – 2021

**Paolo Battaglia**

Dottore Commercialista

info@studiobattagliacommercialisti.it

www.studiobattagliacommercialisti.it